

## **Sentenza: 18 luglio 2014, n. 209**

**Materia:** ambiente

**Parametri invocati:** articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011);  
art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);  
art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237nonies all'art. 1 della l.r. n. 4 del 2011

### **Esito:**

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che “L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca”;
- 2) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);
- 3) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge regione n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art.1 della legge regione Campania n. 4 del 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

### **Sintesi:**

Il Governo ha impugnato alcune disposizioni di leggi della Regione Campania.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità relativa all'art. 1, comma 250, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011.

La disposizione censurata stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto detto termine, l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca.

La Corte ricorda di aver già precisato che la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell'ambiente, di competenza esclusiva statale. Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato. **La Corte ricorda che la previsione del silenzio-assenso dell'amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale**, con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.

Pertanto l'art. 1, comma 250, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell'autorizzazione – e dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l'applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.

La corte dichiara l'illegittimità anche dell'art. 1, comma 19, della legge regionale n. 14 del 2011.

La disposizione censurata prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione ed in osservanza dei criteri generali indicati nella norma, tra questi, in particolare, la “validità triennale del calendario venatorio regionale”.

Poichè le censure si appuntano sulla cadenza triennale anziché annuale del calendario, l'oggetto della censura è riferito alla sola lettera a) dell'art. 1, comma 19, della citata legge regionale 14/2011. La Corte ricorda che si è già ripetutamente occupata di leggi regionali che consentono alle rispettive Giunte di fissare un calendario venatorio con cadenza triennale, ravvisando un contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, secondo cui le “Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica [ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, d'ora innanzi «ISPRA»] (...) pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)”. Con tale formula, infatti, la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale. Detta interpretazione appare coerente, oltre che con la ricorrenza delle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – con cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni. In simile prospettiva, la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire il “regime di flessibilità” (...) che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

L'art. 1, comma 19, lettera a), della legge reg. n. 14 del 2011 viene pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto stabilisce la validità triennale del calendario venatorio regionale, anziché annuale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art.1, comma 35, della legge regionale 14/2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art.1 della legge regionale 4/2011.

La disposizione regionale impugnata indica l'ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l'accreditamento istituzionale in caso di domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione. Essa si applica alle sole strutture private, con la conseguenza che solo all'interno di tale categoria di strutture ha rilievo il criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale, ferma restando l'applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all'art. 8 quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative.

In base a tale interpretazione – che, peraltro, é l'unica percorribile, posto che il criterio cronologico è previsto per le sole strutture private lucrative e non per quelle pubbliche o private non lucrative – la norma non determina alcun vulnus al principio fondamentale della materia.